



COMUNE DI INDUNO OLONA
(Provincia di Varese)

Via Porro 35 - 21056 Induno Olona P.I.V.A. 00271270126

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITA' DI

PARRUCCHIERE UOMO E DONNA

ESTETISTA

LEGENDA

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio	pag. 4
Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 4 Requisiti	pag. 4
Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 6 Attività svolte nel domicilio dell'esercente	pag. 5
Art. 7 Commissione consultiva comunale	pag. 5
Art. 8 Compiti della commissione consultiva comunale	pag. 6
Art. 9 Funzionamento della commissione consultiva comunale	pag. 6
Art.10 Ricorsi	pag. 7
Art.11 Domanda di autorizzazione	pag. 7
Art.12 Rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art.13 Inizio attività	pag. 9
Art.14 Modifiche	pag. 9
Art.15 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	pag. 9
Art.16 Trasferimento della sede	pag.10
Art.17 Requisiti igienico – sanitari	pag.10
Art.18 Orari	pag.10
Art.19 Tariffe	pag.10
Art.20 Distanze tra esercizi	pag.11
Art.21 Controlli	pag.11
Art.22 Sanzioni	pag.11
Art.23 Abusivismo	pag.12
Art.24 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.12
Art.25 Provvedimenti d'urgenza	pag.12
Art.26 Integrazioni delle vecchie autorizzazioni	pag.13
Art.27 Abrogazioni norme precedenti	pag.13
Art.28 Entrata in vigore del regolamento	pag.13

CAPO – I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:
 - a) **PARRUCCHIERE PER RUOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, a seconda della prestazione richiesta, comprendente:
 - taglio della barba;
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - b) **ESTETISTA:** l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso le eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolate dalla L.R. 48/89 e dalla legge 1/90.

Siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, ed integrata dalla legge 29.10.1984, n.735, nonché dalla L.R. 15.09.1989, n.48 e dalla legge 04.01.1990, n.1.
- 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi vigenti e alle norme del presente Regolamento.
- 3) Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale,
 - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Autorizzazione Amministrativa all'Esercizio

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Consultiva Comunale.
- 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di parrucchiere per uomo e donna, estetista, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate, handicappate, anziane con difficoltà di mobilità autonoma, ovunque essere residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese, già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art. 3
Contenuti dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, nella sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.20, purchè, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle qualificazioni medesime.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna.

Art. 4
Requisiti

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare della legge 283/62 e dell'art.3.12.11 del Regolamento Locale di Igiene. Il libretto di idoneità sanitaria è soggetto a rinnovo annuale;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali, anche per ciò che riguarda il rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche e delle attrezzature (ex art.3.12.8 e 3.12.9 del Regolamento Locale d'Igiene);
 - c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23.12.1970 n.1142, dell'art.4 della L.R. n.48 del 15.09.1989 e dell'art.3 della legge 04.01.1990, n.1.

Art. 5
Tipologie delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni di cui ai precedenti art.2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più figure previste all'art.1.
- 2) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6
Attività svolte nel domicilio dell'esercente

- 1) Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.3.12.10 del Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 7
Commissione Consultiva Comunale

- 1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art.2/bis della legge n.161/1963, come modificata dalla legge n.1142/1970 e dalla legge n.1/1990, è nominata dalla Giunta Comunale e decade alla scadenza del Consiglio, cui appartiene la Giunta che ha proceduto alla nomina.
- 2) La Commissione consultiva è così composta:
 - a) dal Sindaco o da un Assessore delegato, che la presiede;
 - b) da tre rappresentanti effettivi, designati dalle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. e presenti nel C.N.E.L.;
 - c) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - d) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
 - e) dal responsabile dell'Ufficio Comunale Annona e Commercio, che svolge anche le funzioni di segretario della Commissione;
 - f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

Art. 8
Compiti della Commissione Consultiva Comunale

- 1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni
 - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
 - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia di laboratori esistenti;
 - d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
 - g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art.1 del presente regolamento.
- 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
- 3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
- 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 9
Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 5 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art.7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
- 3) L'avviso di convocazione della Commissione, con l'elenco delle domande di autorizzazione sottoposte all'esame della medesima, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio, per la durata di giorni 10, lo stesso giorno dell'invio ai componenti della Commissione Consultiva Comunale, di cui all'art.7.

Art. 10
Ricorsi

- 1) Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO – II –
NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11
Domanda di autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al Sindaco, tramite il competente Ufficio comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 - d) data in cui si presume di iniziare l'attività.
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza;
 - b) planimetria dei locali in cui intende esercitare l'attività, in scala 1:50;
 - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
 - d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di Società di Fatto depositato all'Ufficio del Registro.
- 3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art.2 della legge 1142/1970, dell'art.4 della L.R. 48/1989 e dall'art.3 della legge 1/1990. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una Società di Fatto.

- 4) Nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della “qualifica professionale” relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 12
Rilascio dell'autorizzazione

- 1) In rapporto alla popolazione residente e fluttuante il numero delle autorizzazioni concedibili è quello di seguito specificato:

- a) Parrucchiere per uomo e donna:
 - Una autorizzazione ogni 550 abitanti;

- b) Estetista:
 - Una autorizzazione ogni 1.200 abitanti;

Deve comunque essere garantita la presenza sul territorio di almeno 4 parrucchieri per uomo e 5 parrucchieri per donna, al fine di assicurare adeguato servizio alla popolazione.

Esaurito il quoziente delle autorizzazioni rilasciabili, una nuova autorizzazione potrà essere concessa quando si sia raggiunto nuovamente un numero di abitanti pari al quoziente di cui alle lettere a) e b).

- 2) L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.7, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui il richiedente deve attestare che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/1989 e alla legge 1/1990.
- 4) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari al controllo sanitario e degli agenti della forza pubblica.
- 5) Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art.2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 6) La decisione del Sindaco viene notificata all'interessato, tramite il messo comunale.
- 7) Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:
 - a) la Commissione provinciale per l'artigianato;
 - b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
 - c) la sede provinciale dell'INAIL;
 - d) l'Ufficio Tributi del Comune;
 - e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
 - f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

Art. 13
Inizio attività

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall'inizio di attività, i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.
- 2) La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza e conseguente revoca dell'autorizzazione.

Art. 14
Modifiche

- 1) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

Art. 15
Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

- 1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che, comunque dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.
- 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, subentri in una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere, direttamente dal Sindaco, sentito il parere del responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L., una nuova autorizzazione, allegando alla domanda di cui all'art.11 copia del contratto di cessione dell'azienda.
- 3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione, secondo quanto previsto dal precedente comma.
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art.5 della legge n.443/1985, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.
- 5) Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 1142/1970, dall'art.4 della L.R. 48/1989 e dall'art.3 della legge 1/1990.

Art. 16
Trasferimento della sede

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
- 2) In caso di comprovata necessità, il Sindaco, sentita la competente Commissione Consultiva Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulla distanza tra esercizi.

CAPO – III –
NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 17
Requisiti igienico - sanitari

- 1) I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e in particolare dagli artt.3.12.8 – 3.12.9 – 3.12.10 – 3.12.11 del Regolamento Locale di Igiene.

CAPO – IV –
ORARI E TARIFFE

Art. 18
Orari

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, che indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti con le festività e per quelli feriali.
- 2) E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 19
Tariffe

- 1) Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO – V – DISTANZE

Art. 20 Distanze tra esercizi

- 1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime":
 - a) fra esercizi aventi identica tipologia ml. 40
 - b) fra esercizi aventi diversa tipologia ml. 10
- 2) La misurazione della distanza fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi riservati al pubblico, rispettando il percorso pedonale indicato dalla segnaletica stradale verticale ed orizzontale ed ogni altra norma prevista dal codice della strada sulla circolazione dei pedoni.

La distanza tra due esercizi di diversa tipologia, uno dei quali ubicato all'interno di condomini, di edifici polifunzionali e centri commerciali, andrà calcolata con riferimento all'ingresso riservato al pubblico che immette direttamente nei locali dove viene prestata l'attività.

La distanza tra due esercizi della medesima tipologia, uno dei quali ubicato all'interno di un condominio o di un altro edificio tra quelli sopra citati, sarà misurata dall'ingresso generale che dà accesso all'edificio stesso.

CAPO – VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 Controlli

- 1) Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e gli operatori del settore di igiene pubblica dell'A.S.L. (per materia di competenza), incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 Sanzioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art.106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 modificato dall'art.9 della legge 12 luglio 1963, n.603 e con legge 3 maggio 1967 n.317, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 23
Abusivismo

- 1) Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti alla Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24
Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
- 3) La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art.13 del presente regolamento.
- 4) I provvedimenti relativi ai commi 2 e 3 sono notificati al titolare entro 30 giorni.
- 5) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, tempestivamente comunicati e documentati, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25
Provvedimenti d'urgenza

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art.22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art.38 della legge 8.6.1990, n.142, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

**CAPO – VII –
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 26
*Integrazioni delle vecchie autorizzazioni***

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge n.161/1963, modificata dalla legge n.1142/1970, dalla L.R. 48/1989 e dalla legge 1/1990, già in essere, dovranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art.1.
- 2) L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.7.

**Art. 27
*Abrogazione norme precedenti***

- 1) Sono abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 16.12.1972.

**Art. 28
*Entrata in vigore del regolamento***

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo il controllo positivo del Co.Re.Co. e le pubblicazioni di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n.78 del 31/08/1992, visto C.R.C. atti n.13109 del 17.09.1992; modificato con deliberazione C.C. n.88 del 25/10/1994, visto C.R.C. atti n.51498 del 15.11.1994.

Modificato con deliberazione C.C. n. 004 del 26/02/2001.

Induno Olona, _____

p. Il Responsabile del Settore
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti

La deliberazione C.C. n. 004 del 26/02/2001 è divenuta esecutiva per visto favorevole dell'O.Re.Co. di Milano atti n.____ del __/__/2001

Induno Olona, _____

p. Il Responsabile del Settore
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dalla data odierna.

Induno Olona, _____

p. Il Responsabile del Settore
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data __/__/2001

Induno Olona, _____

p. Il Responsabile del Settore
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n.17 del 27/06/2002, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall'11.07.2002.

Induno Olona, _____

Il Responsabile del Settore
Rag. Guido Ermolli

La deliberazione C.C. n.17 del 27/06/2002 è divenuta esecutiva in data 11.07.2002 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Induno Olona, _____

Il Responsabile del Settore
Rag. Guido Ermolli

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dalla data odierna.

Induno Olona, _____

Il Responsabile del Settore
Rag. Guido Ermolli

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 20/07/2002

Induno Olona, _____

Il Responsabile del Settore
Rag. Guido Ermolli